



Raccomandazione del Consiglio sul
potenziamento dell'accesso ai dati e
della loro condivisione

Traduzione non ufficiale

**Strumenti giuridici
dell'OCSE**

Il presente documento è pubblicato sotto la responsabilità del Segretario Generale dell'OCSE. Riproduce uno strumento giuridico dell'OCSE e può contenere materiale supplementare. Le opinioni espresse e le conclusioni raggiunte nel presente documento non corrispondono necessariamente a quelle dei governi dei Paesi membri dell'OCSE.

Il presente documento, così come tutti i dati e tutte le mappe geografiche che esso comprende, non pregiudica lo status o la sovranità su ogni territorio, con riferimento alla delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e alla denominazione di ogni territorio, città o area.

Per accedere ai testi ufficiali e aggiornati degli strumenti giuridici dell'OCSE, nonché alle relative informazioni, consultare il compendio degli strumenti giuridici dell'OCSE all'indirizzo: <http://legalinstruments.oecd.org>.

Si prega di citare il presente documento come:

OECD, *Recommendation of the Council on Enhancing Access to and Sharing of Data*, OECD/LEGAL/0463

Series: OECD Legal Instruments

Foto: © vegefox.com / AdobeStock

© OECD 2021

Questo documento è fornito gratuitamente. Può essere riprodotto e distribuito gratuitamente senza richiedere ulteriori permessi, purché non venga alterato in alcun modo. Non può essere venduto.

La presente costituisce una traduzione non ufficiale. Sebbene sia stato assicurato il massimo impegno per garantire la corrispondenza con i testi originali, le uniche versioni ufficiali sono i testi in lingua inglese e francese disponibili sul sito web dell'OCSE : <https://legalinstruments.oecd.org>.

Contesto

La raccomandazione sul miglioramento dell'accesso ai dati e della loro condivisione è stata adottata dal Consiglio dell'OCSE il 6 ottobre 2021 (di seguito, "la Raccomandazione") su proposta del Comitato per le politiche dell'economia digitale (CDEP), del Comitato per la politica scientifica e tecnologica (CSTP) e del Comitato per la governance pubblica (PGC). La raccomandazione mira a stabilire principi generali e orientamenti politici su come i governi possano sfruttare al massimo i vantaggi derivanti dal miglioramento delle modalità di accesso e condivisione dei dati, tutelando nel contempo i diritti delle persone e delle organizzazioni e tenendo conto di altri interessi e obiettivi legittimi.

La Raccomandazione facilita la collaborazione tra le nuove fonti di dati e quelle esistenti e ne agevola lo sfruttamento al fine di promuovere scoperte scientifiche basate sui dati e innovazioni in tutti i settori pubblici e privati a livello globale che contribuiscono a:

- risolvere le sfide sociali, comprese quelle ambientali, e le emergenze globali, come la crisi da COVID-19;
- promuovere la crescita sostenibile e migliorare il welfare e il benessere;
- migliorare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, nonché la progettazione e l'erogazione dei servizi pubblici;
- aumentare la trasparenza, la responsabilità e la fiducia a tutti i livelli della società; e
- responsabilizzare gli utenti di beni e servizi digitali, comprese le imprese, i lavoratori, i cittadini e i consumatori.

Il lavoro dell'OCSE sulla governance dei dati, sull'accesso ad essi e sulla loro condivisione

L'OCSE, attraverso il CDEP e il suo gruppo di lavoro sulla governance dei dati e la privacy nell'economia digitale (DGP), il CSTP, e il PGC, mediante il suo gruppo di lavoro di alti funzionari sul governo digitale (e-Leaders), ha lavorato per molti anni sulla governance dei dati e, più specificamente, sull'accesso ad essi e sulla loro condivisione.

Al fine di orientare l'elaborazione delle politiche in relazione alla governance dei dati, l'OCSE ha sviluppato una serie di strumenti giuridici, tra cui quattro raccomandazioni riguardanti specificamente il potenziamento dell'accesso ai dati e della loro condivisione, definendo orientamenti e migliori pratiche su questioni comuni quali i dati aperti, la trasparenza, l'impegno delle parti interessate, i diritti di proprietà intellettuale e i prezzi. Tra dette raccomandazioni figurano:

- la raccomandazione sull'accesso ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici [[OECD/LEGAL/0347](#)];
- la raccomandazione relativa al potenziamento dell'accesso alle informazioni del settore pubblico e a un loro utilizzo più efficace [[OECD/LEGAL/0362](#)];
- la raccomandazione sulle strategie di governo digitale [[OECD/LEGAL/0406](#)]; e
- la raccomandazione sulla governance dei dati relativi alla sanità [[OECD/LEGAL/0433](#)].

Il lavoro dell'OCSE sull'accesso ai dati e sulla loro condivisione ha tuttavia messo in luce la necessità di quadri di governance dei dati più coerenti, poiché l'accesso ai dati e la loro condivisione interessano sempre di più settori e giurisdizioni in maniera trasversale. Molti dei vantaggi derivanti dall'accesso ai dati e dalla loro condivisione si basano sul fatto che i dati creati in un ambito o settore possono fornire ulteriori informazioni se applicati in altri ambiti o settori. Ne sono un chiaro esempio i dati governativi aperti: le serie di dati utilizzate originariamente a fini amministrativi sono riutilizzate da vari attori, tra cui imprenditori, accademici, scienziati, giornalisti, rappresentanti della società civile, per creare servizi non previsti al momento della creazione dei dati.

Basandosi sulle competenze sviluppate in materia di accesso ai dati, governance e condivisione degli stessi in seno all'Organizzazione, l'OCSE ha avviato la fase III del [progetto orizzontale "Going Digital" \(Verso l'era digitale\)](#), che si concentra sulla governance dei dati per la crescita e il benessere e mira a fornire orientamenti politici per contribuire a sviluppare le capacità di trarre vantaggio dai dati, affrontare le sfide correlate e promuovere un approccio olistico e coerente alla governance dei dati a livello nazionale e transfrontaliero. Tale progetto orizzontale fa leva su un approccio multidisciplinare per effettuare un'analisi approfondita e sviluppare una comprensione esaustiva e uniforme della governance dei dati nel contesto di diversi compromessi e azioni politici.

Una raccomandazione elaborata seguendo un processo cooperativo e inclusivo

La Raccomandazione è stata elaborata su iniziativa dei tre comitati partner, vale a dire il CDEP, il CSTP e il PGC sulla base dei precedenti lavori sull'accesso ai dati e sulla loro condivisione.

Per sostenere i lavori è stato istituito un gruppo direttivo congiunto, composto da esperti nominati dai tre comitati partner, che riunisce più di 90 esperti, tra cui rappresentanti di oltre 30 Paesi membri dell'OCSE e delle economie dei Paesi partner, nonché il Comitato consultivo OCSE per l'industria e le imprese (BIAC), il Comitato consultivo sindacale (TUAC), nonché il Comitato consultivo OCSE per la società civile (CSISAC) e il Comitato consultivo tecnico su Internet (ITAC).

Inoltre, nel febbraio 2021 si è svolta una consultazione mirata con le parti interessate sul progetto di raccomandazione, al fine di raccogliere ulteriori contributi dalle principali parti interessate dell'ecosistema dei dati, nonché dagli accademici, che erano scarsamente rappresentati in seno al gruppo direttivo congiunto.

Ambito di applicazione della Raccomandazione

La Raccomandazione stabilisce principi generali e orientamenti politici su come i governi possono sfruttare al massimo i vantaggi derivanti dal miglioramento delle modalità di accesso e condivisione dei dati, tutelando nel contempo i diritti delle persone e delle organizzazioni e tenendo conto di altri interessi e obiettivi legittimi. È suddivisa in tre sezioni generali che trattano le sette tematiche di seguito illustrate:

La sezione 1, "Rafforzare la fiducia a livello dell'ecosistema dei dati", contiene le seguenti raccomandazioni:

- responsabilizzare tutte le parti interessate e coinvolgerle in modo proattivo in sforzi più ampi per migliorare l'affidabilità dell'ecosistema dei dati;
- adottare un approccio strategico e governativo all'accesso e alla condivisione dei dati; e
- massimizzare i vantaggi del miglioramento dell'accesso ai dati e della loro condivisione, tutelando nel contempo i diritti delle persone e delle organizzazioni e tenendo conto di altri interessi e obiettivi legittimi, compiendo altresì sforzi più ampi per promuovere e infondere una cultura di responsabilità per la governance dei dati;

La sezione 2, "Stimolare gli investimenti nei dati e incoraggiare l'accesso ai dati e la loro condivisione", raccomanda di:

- fornire meccanismi di incentivazione coerenti e promuovere condizioni adatte alla creazione e all'adozione di modelli aziendali e mercati sostenibili per l'accesso ai dati e la loro condivisione;

Nella sezione 3, "Promuovere un accesso efficace e responsabile ai dati, la loro condivisione e il loro utilizzo nella società", sono formulate le seguenti raccomandazioni:

- continuare a migliorare le condizioni per accedere ai dati e condividerli con fiducia a livello transfrontaliero;
- migliorare la reperibilità, l'accessibilità, l'interoperabilità e il riutilizzo dei dati tra le organizzazioni, anche all'interno e tra i settori pubblico e privato; e
- rafforzare la capacità di tutte le parti interessate di utilizzare i dati in modo efficiente e responsabile lungo tutto il loro ciclo di valore.

Oltre alle autorità pubbliche, alle quale si rivolge direttamente, la Raccomandazione incoraggia anche i titolari, i produttori e gli intermediari di dati, nonché altri attori dell'ecosistema dei dati, ad attuare lo strumento o, a seconda del loro ruolo, a sostenerne e promuoverne l'attuazione.

Prossime tappe

Per le fasi successive, si propone che la Raccomandazione incarichi i tre Comitati partner di:

- elaborare e integrare ulteriori orientamenti pratici sull'attuazione della Raccomandazione, anche per quanto riguarda la governance responsabile dei dati per l'accesso ad essi e la loro condivisione nel settore privato. Tali orientamenti forniranno informazioni pratiche più dettagliate su come gli Aderenti potrebbero attuare le disposizioni del progetto di raccomandazione;
- fungere da forum per lo scambio di informazioni sulle politiche e per la condivisione di esperienze sull'attuazione della raccomandazione, promuovendo il dialogo con e tra le parti interessate, rafforzando la base di dati sull'adozione di disposizioni sull'accesso ai dati e sulla loro condivisione e approfondire le questioni relative alla governance dei dati, compresi la loro gestione e il loro controllo, nonché all'interoperabilità delle disposizioni relative all'accesso ai dati e alla loro condivisione. L'obiettivo di tali scambi sarebbe quello di stimolare lo scambio di esperienze tra gli Aderenti, promuovendo in tal modo l'apprendimento reciproco e lo sviluppo di buone pratiche;
- riferire al Consiglio circa l'attuazione, la diffusione e la costante rilevanza della Raccomandazione entro cinque anni dalla sua adozione e successivamente almeno ogni dieci anni. Tale relazione dovrà valutare l'impatto e la pertinenza della Raccomandazione al fine di garantirne l'aggiornamento e l'utilità e individuare, se necessario, l'eventuale necessità di modificarlo.

Pertinenza rispetto alla lotta contro il COVID-19 e alla ripresa economica

La pandemia da coronavirus del 2019 (COVID-19) ha evidenziato la necessità di un riutilizzo intersettoriale dei dati e quindi di una maggiore coerenza tra i quadri settoriali di governance dei dati. Ad esempio, i tabulati telefonici anonimizzati degli operatori di servizi di telecomunicazione sono stati riutilizzati per tracciare e controllare la diffusione non solo della pandemia da COVID-19, ma anche di altre pandemie.

Le politiche che migliorano l'accesso ai dati e la loro condivisione sono pertanto importanti per contribuire ad accelerare la lotta contro le pandemie e altre emergenze. Sebbene la condivisione dei dati a livello mondiale abbia stimolato la collaborazione e favorito le scoperte durante la pandemia in corso, permangono alcune sfide. Di fatto, la fiducia, almeno nei confronti dell'uso di taluni dati, è relativamente bassa e rimangono problemi quali la mancanza di norme specifiche, di coordinamento e interoperabilità, nonché la scarsa qualità dei dati o le scarse capacità analitiche.

Per maggiori informazioni, consultare:

- [Ensuring data privacy as we battle COVID-19](#)
- [Open data in action: Initiatives during the initial stage of the COVID-19 pandemic](#)
- [Tracking and tracing COVID: Protecting privacy and data while using apps and](#)
- [biometrics Why open science is critical to combatting COVID-19](#)

Per ulteriori informazioni sul lavoro svolto dall'OCSE in materia di governance dei dati, consultare:
<http://oe.cd/datagovernance>.

Contatti: datagovernance@oecd.org.

IL CONSIGLIO,

VISTO l'articolo 5 ter) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 14 dicembre 1960;

VISTE la Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali [[OECD/LEGAL/0144](#)]; la Raccomandazione del Consiglio concernente gli orientamenti che disciplinano la protezione della vita privata e i flussi transfrontalieri di dati personali [[OECD/LEGAL/0188](#)]; la Raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro generale di principi per la cooperazione internazionale in materia di scienza e tecnologia [[OECD/LEGAL/0237](#)]; la Raccomandazione del Consiglio relativa ai principi per agevolare la cooperazione tecnologica internazionale che coinvolge le imprese [[OECD/LEGAL/0282](#)]; la Raccomandazione del Consiglio relativa agli orientamenti per la politica in materia di crittografia [[OECD/LEGAL/0289](#)]; la Raccomandazione del Consiglio relativa all'accesso ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici [[OECD/LEGAL/0347](#)]; la Raccomandazione del Consiglio per un migliore accesso alle informazioni del settore pubblico e un loro impiego più efficace [[OECD/LEGAL/0362](#)]; la Raccomandazione del Consiglio sulle biobanche umane e le banche dati sulla ricerca genetica [[OECD/LEGAL/0375](#)]; la Raccomandazione del Consiglio sui principi per l'elaborazione di politiche relative a Internet [[OECD/LEGAL/0387](#)]; la Raccomandazione del Consiglio sulla politica e la governance in materia di regolamentazione [[OECD/LEGAL/0390](#)]; la Raccomandazione del Consiglio sulle strategie di governo digitale [[OECD/LEGAL/0406](#)]; la Raccomandazione del Consiglio sulla governance di bilancio [[OECD/LEGAL/0410](#)]; la Raccomandazione del Consiglio sulla gestione dei rischi per la sicurezza digitale a fini di prosperità economica e sociale [[OECD/LEGAL/0415](#)]; la Raccomandazione del Consiglio sulla governance dei dati relativi alla sanità [[OECD/LEGAL/0433](#)]; la Raccomandazione del Consiglio sull'integrità pubblica [[OECD/LEGAL/0435](#)]; la Raccomandazione del Consiglio sul governo aperto [[OECD/LEGAL/0438](#)]; la Raccomandazione del Consiglio sull'intelligenza artificiale [[OECD/LEGAL/0449](#)]; e la Dichiarazione sull'innovazione del settore pubblico [[OECD/LEGAL/0450](#)];

RICONOSCENDO l'importanza delle innovazioni basate sui dati, compresa l'intelligenza artificiale (IA) e l'Internet delle cose, la crescente domanda di dati in tutta la società, anche da parte delle organizzazioni del settore pubblico e privato e dei singoli, nonché la maggiore capacità di accedere ai dati, raccogliarli, condividerli e utilizzarli, in quanto sono sempre più spesso conservati in formati digitali;

RICONOSCENDO che l'accesso ai dati e la loro condivisione possono comportare un'ampia gamma di vantaggi, anche agevolando la collaborazione e potenziando l'utilizzo di fonti di dati nuove ed esistenti allo scopo di promuovere la scoperta scientifica basata sui dati e le innovazioni in tutti i settori pubblici e privati a livello globale, e contribuiscono a: risolvere le sfide economiche, sociali e ambientali, comprese le emergenze globali quali la crisi da COVID-19; stimolare la crescita sostenibile; migliorare il benessere sociale e il welfare; migliorare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e la progettazione e l'erogazione dei servizi pubblici; aumentare la trasparenza, la responsabilità e la fiducia a tutti i livelli della società; responsabilizzare gli utenti di beni e servizi digitali, comprese le imprese, i lavoratori, i cittadini e i consumatori;

RICONOSCENDO la necessità di migliorare l'affidabilità e la protezione contro rischi quali l'eventuale violazione della riservatezza o della privacy, l'uso non etico dei dati, ad esempio in un contesto di pregiudizi o discriminazioni dannosi nei confronti di individui o gruppi sociali, o la violazione di altri legittimi interessi privati o pubblici, quali l'integrità delle persone, gli interessi commerciali, compresi i segreti aziendali e altri diritti di proprietà intellettuale, o la sicurezza nazionale;

RICONOSCENDO che le misure politiche dovrebbero mirare a promuovere un ambiente che renda affidabili l'accesso ai dati e la loro condivisione, risponda a specifici obiettivi in materia di politica pubblica e società, sia adeguato e fondato sull'etica, sullo Stato di diritto, sulla tutela dei diritti umani, della privacy e delle libertà, compreso il diritto di accedere alle informazioni del settore pubblico, e in cui gli individui e le comunità siano al centro delle decisioni sui dati che li riguardano e a cui il settore pubblico o quello privato accedono e che condividono o utilizzano;

RICONOSCENDO che la gestione dei dati, compresa la loro creazione, raccolta, conservazione, cura, arricchimento, accessibilità e condivisione, nonché il loro utilizzo e la gestione dei rischi associati, possono richiedere ingenti investimenti nel tempo e un'ampia gamma di risorse digitali complementari, tra cui algoritmi, software, hardware e altre infrastrutture fondamentali da più parti;

RICONOSCENDO che la cooperazione e la fiducia tra tutte le parti interessate sono fondamentali per la creazione di valori condivisi nell'ecosistema dei dati;

RICONOSCENDO che l'efficacia e l'efficienza dell'accesso ai dati e della loro condivisione dipendono spesso dalla leggibilità automatica degli stessi e dalle loro caratteristiche di interoperabilità, tra cui accordi di licenza, norme e metadati comuni che consentono la rintracciabilità, l'accessibilità, l'interoperabilità, la riutilizzabilità e la corretta interpretazione e analisi dei dati; che gli organismi di normazione e i consorzi industriali nonché l'open source svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'adozione di tali caratteristiche di interoperabilità;

RICONOSCENDO che le modalità di accesso e condivisione dei dati possono rientrare in un continuum di diversi gradi di apertura dei dati, coprendo varie forme di accesso condizionato ai dati e accordi sui dati aperti, e che tale continuum consente di creare valore tenendo conto anche dei diritti, degli interessi e degli obblighi di tutte le parti interessate, compresi i diritti dei cittadini e di altri soggetti all'informazione di interesse pubblico;

RICONOSCENDO che gli investimenti nell'accesso ai dati e nella loro condivisione, nonché in altre attività connesse ai dati, all'interno del settore privato e di quello pubblico, o tra di essi, possono essere sostenuti sul lungo periodo da una serie di modelli economici e finanziari diversi;

RICONOSCENDO che gli approcci basati sul mercato, compresa la commercializzazione dei dati e la libertà contrattuale, sono essenziali per incentivare l'accesso ai dati e la loro condivisione, nonché i relativi investimenti, ma che possono esistere costi, rischi e limitazioni alla capacità di tali approcci di soddisfare pienamente la domanda di dati;

RICONOSCENDO che fornendo l'accesso ai dati e favorendone la condivisione al minor costo possibile, anche a titolo gratuito o a costi marginali di diffusione, è possibile creare un valore per la società che va al di là del valore che i titolari dei dati possono essere in grado di acquisire in modo indipendente;

RICONOSCENDO che, nel contesto dell'evoluzione delle opportunità e delle sfide, è necessario promuovere ulteriormente una cultura coerente di responsabilità nell'accedere ai dati e nel condividerli, nonché relativamente alle capacità giuridiche e tecniche necessarie per l'accesso e la condivisione responsabili in tutta la società, inclusi i settori pubblico e privato;

RICONOSCENDO che le modalità di accesso ai dati e di condivisione degli stessi, compreso l'accesso da parte delle autorità pubbliche ai dati personali e proprietari in possesso del settore privato, possono implicare attività disciplinate da specifici quadri giuridici nazionali e internazionali di cui occorre tener conto in tali accordi;

RICONOSCENDO la necessità di una maggiore coerenza tra gli approcci politici al fine di migliorare l'accesso e la condivisione di tutte le forme di dati, compresi i dati personali, i dati della ricerca e i dati del settore pubblico; che tale coerenza sarà sostenuta dall'elaborazione di principi generali e orientamenti politici;

Su proposta del Comitato per la politica dell'economia digitale, del Comitato per la politica scientifica e tecnologica e del Comitato per la governance pubblica:

I. **CONVIENE** che lo scopo della presente Raccomandazione è di stabilire principi generali e orientamenti politici su come i governi possano sfruttare al massimo i vantaggi derivanti dal miglioramento delle modalità di accesso ai dati e di condivisione dei medesimi, tutelando nel contempo i diritti delle persone e delle organizzazioni e tenendo conto di altri interessi e obiettivi legittimi. Detti principi generali e orientamenti politici si indirizzano principalmente ai dati in formati digitali.

II. **CONVIENE** che, ai fini della presente Raccomandazione, sono impiegate le seguenti definizioni:

- per "**dati**" si intendono le informazioni registrate in formati strutturati o non strutturati, compresi testi, immagini, suono e video;
- per "**accesso ai dati**" si intende l'atto di interrogare o recuperare dati in vista di un loro eventuale utilizzo, nel rispetto dei requisiti di accesso tecnici, finanziari, giuridici o organizzativi applicabili;

- per "**condivisione dei dati**" si intende l'atto di fornire a terzi l'accesso ai dati per il loro utilizzo, nel rispetto dei requisiti tecnici, finanziari, giuridici o organizzativi applicabili;
- per "**disposizioni relative all'accesso ai dati e alla loro condivisione**" si intendono le disposizioni istituzionali, regolamentari, politiche, giuridiche e i quadri contrattuali istituiti per determinare le condizioni per l'accesso ai dati e la loro condivisione;
- per "**ciclo del valore dei dati**" si intendono i processi relativi ai dati attraverso i quali viene creato il valore con i dati, tra cui figurano la creazione, la raccolta, la convalida, la verifica, la conservazione, la cura, l'arricchimento, l'elaborazione e l'analisi dei dati, l'accesso a essi, la loro condivisione e cancellazione;
- per "**disposizioni relative ai dati aperti**" si intendono le modalità non discriminatorie di accesso ai dati e di loro condivisione, in cui i dati sono leggibili meccanicamente e possono essere consultati e condivisi gratuitamente e utilizzati da chiunque per qualsiasi scopo, purché se ne preservino l'integrità, la provenienza, l'attribuzione e l'apertura;
- per "**disposizioni non discriminatorie di accesso ai dati e condivisione degli stessi**" si intende un tipo specifico di accordo per l'accesso ai dati e la loro condivisione ai sensi del quale i dati possono essere consultati e condivisi, gratuitamente o a pagamento, sulla base di condizioni indipendenti dalle identità degli utenti dei dati;
- per "**disposizioni di accesso ai dati e loro condivisione subordinati a condizioni**" si intendono gli accordi che consentono di accedere ai dati e condividerli a condizioni che possono includere limitazioni agli utenti autorizzati per accedere a tali dati (disposizioni discriminatorie), condizioni per l'uso dei medesimi, comprese le finalità per le quali i dati possono essere utilizzati, e i requisiti relativi ai meccanismi di controllo dell'accesso ai dati attraverso cui viene garantito detto accesso;
- per "**meccanismi di controllo dell'accesso ai dati**" si intendono le misure tecniche e organizzative che consentono l'accesso sicuro e protetto ai dati da parte degli utenti autorizzati, tra cui i soggetti interessati, all'interno e al di là delle frontiere organizzative, e che tutelano i diritti e gli interessi delle parti e rispettano i quadri giuridici e regolamentari applicabili;
- per "**titolari dei dati**" si intendono le organizzazioni o le persone che, conformemente alle leggi o ai regolamenti applicabili, sono competenti a decidere in merito alla concessione dell'accesso ai dati o alla loro condivisione sotto il loro controllo, a prescindere dal fatto che tali dati siano o meno gestiti da tale organizzazione o persona fisica o da un agente per loro conto;
- per "**produttori di dati**" si intendono organizzazioni o individui che creano, co-creano, generano o co-generano dati, anche come sottoprodotto delle loro attività sociali ed economiche, e possono pertanto essere considerati una fonte primaria di dati;
- per "**intermediari dei dati**" si intendono i fornitori di servizi che facilitano l'accesso ai dati e la loro condivisione nell'ambito di accordi commerciali o non commerciali tra titolari dei dati, produttori di dati e/o utenti. Parti terze e titolari di dati affidabili possono fungere da intermediari;
- per "**dati personali**" si intendono le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile (persona interessata);
- per "**metadati**" si intendono le informazioni strutturali o descrittive registrate riguardanti i dati primari. I metadati possono comprendere anche dati personali;
- per "**ecosistema dei dati**" si intende l'integrazione di diverse parti interessate, e le interazioni tra di esse, compresi i titolari dei dati, i produttori di dati, gli intermediari di dati e gli interessati, che sono coinvolti nei relativi accordi di accesso ai dati e condivisione dei medesimi o ne sono interessati, a seconda dei loro diversi ruoli, delle loro responsabilità e dei loro diritti, nonché delle tecnologie e dei modelli aziendali.

SEZIONE 1. RAFFORZARE LA FIDUCIA A LIVELLO DELL'ECOSISTEMA DEI DATI

III. **RACCOMANDA** ai Membri e ai non Membri che hanno aderito alla presente Raccomandazione (di seguito "gli Aderenti") di **responsabilizzare tutte le parti interessate e coinvolgerle in modo proattivo in sforzi più ampi per migliorare l'affidabilità dell'ecosistema dei dati** prima e durante il processo di istituzione e attuazione di misure politiche volte a migliorare l'accesso ai dati e la loro condivisione; Nello specifico, gli Aderenti dovrebbero:

- a) **promuovere la rappresentanza inclusiva e la partecipazione delle parti interessate nell'ecosistema dei dati**, compresi i gruppi vulnerabili, sottorappresentati o emarginati, e coinvolgere tali soggetti in processi di consultazione aperti e inclusivi durante le fasi di progettazione, attuazione e monitoraggio dei quadri di governance dei dati relativi all'accesso ai dati e alla loro condivisione, al fine di rafforzare la fiducia;
- b) **incoraggiare la formazione di partenariati, neutrali sotto il profilo della concorrenza, per la condivisione dei dati, compresi i partenariati pubblico-privati (PPP)**, in cui la condivisione dei dati tra il settore pubblico e quello privato può creare un valore aggiunto per la società. A tal fine, gli Aderenti dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare conflitti di interesse o compromettere gli accordi governativi in materia di dati aperti o gli interessi pubblici;
- c) **migliorare la trasparenza delle modalità di accesso ai dati e la loro condivisione per incoraggiare l'adozione di pratiche di governance dei dati responsabili durante l'intero ciclo del valore dei dati** che rispettino norme e obblighi tecnici, organizzativi e giuridici applicabili, riconosciuti e ampiamente accettati, compresi i codici di condotta, i principi etici e la regolamentazione sulla privacy e sulla protezione dei dati. Laddove siano coinvolti dati personali, gli Aderenti dovrebbero garantire la trasparenza, in linea con i quadri di protezione della privacy e della tutela dei dati, per quanto riguarda i dati personali consultati e condivisi, i soggetti con cui sono stati condivisi, i fini di detta condivisione e le condizioni previste per garantire l'accesso a tali dati a terzi;
- d) **responsabilizzare le persone, i gruppi sociali e le organizzazioni** attraverso meccanismi e istituzioni adeguati, in qualità di terzi di fiducia, che rafforzino la loro capacità di agire e controllare i dati che hanno prodotto, fornito o ad essi correlati, e consentano loro di riconoscere il valore di tali dati e di generarli in modo responsabile ed efficace.

IV. RACCOMANDA agli Aderenti di **adottare un approccio strategico e "pangovernativo" all'accesso ai dati e alla loro condivisione**, al fine di garantire che le disposizioni pertinenti contribuiscano a conseguire obiettivi sociali, politici e giuridici specifici nell'interesse pubblico in modo efficace ed efficiente. Nello specifico, gli Aderenti dovrebbero:

- a) **dare priorità alle disposizioni relative all'accesso ai dati e alla loro condivisione** che contribuiscono al conseguimento di tali obiettivi, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti applicabili. A tale scopo, gli Aderenti dovrebbero collaborare con le principali parti interessate per definire chiaramente lo scopo di tali disposizioni e per individuare i dati pertinenti a tali fini, tenendo conto dei benefici, dei costi e dei possibili rischi ad essi associati;
- b) **adottare, riesaminandoli a intervalli regolari, quadri di governance dei dati coerenti, flessibili e scalabili**, che comprendano le strategie nazionali in materia di dati e integrino questioni trasversali di governance economica, sociale, culturale, tecnica e giuridica, al fine di facilitare l'accesso ai dati e la loro condivisione all'interno della società, tra i settori pubblico e privato, nonché tra le giurisdizioni;
- c) **dar prova di una forte leadership**, ove possibile al più alto livello dell'amministrazione, concentrandosi su un approccio "pangovernativo" per garantire un efficace coordinamento dell'azione pubblica e l'attuazione di tali quadri, con la partecipazione di varie parti interessate; e
- d) **creare ambienti giuridici e normativi agili e neutri sotto il profilo tecnologico**, che promuovano la responsabilità nell'accedere ai dati e nel dividerli e favoriscano l'innovazione normativa, garantendo al contempo la necessaria sicurezza giuridica e protezione, coinvolgendo tutte le autorità di vigilanza, gli organismi di controllo e i gruppi di parti interessate indipendenti.

V. RACCOMANDA agli Aderenti di **impegnarsi a trarre i massimi vantaggi dalle misure volte a migliorare l'accesso ai dati e la loro condivisione, tutelando nel contempo i diritti delle persone e delle organizzazioni e tenendo conto di altri interessi e obiettivi legittimi, compiendo altresì sforzi più ampi per promuovere e infondere una cultura di responsabilità per la governance dei dati** durante l'intero ciclo del valore dei medesimi. A tale riguardo, gli Aderenti dovrebbero:

- a) **promuovere un accesso ai dati e modalità di condivisione che garantiscano che i dati siano quanto più aperti possibile per massimizzarne i vantaggi, e chiusi per quanto necessario onde tutelare legittimi interessi pubblici e privati, compresi gli interessi** relativi alla sicurezza nazionale, all'applicazione della legge, alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali, nonché ai diritti di proprietà intellettuale, ai valori e alle norme etici,

quali l'equità, la dignità umana, l'autonomia, l'autodeterminazione e la tutela da pregiudizi ingiustificati e da discriminazioni tra individui o gruppi sociali;

- b) **adottare misure necessarie e proporzionate per tutelare tali legittimi interessi pubblici e privati quali prerequisito per accedere ai dati e condividerli.** Nell'agire in tal senso, gli Aderenti dovrebbero adoperarsi per garantire che le parti interessate siano pienamente informate in merito ai loro diritti (compreso il diritto all'informazione e all'ottenimento di un risarcimento), alle rispettive responsabilità in caso di violazione della privacy, dei diritti di proprietà intellettuale, del diritto della concorrenza o di altri diritti e obblighi;
- c) **garantire che i portatori di interessi si assumano le proprie responsabilità, a seconda del loro ruolo, relativamente alla qualità dei dati che condividono e all'attuazione sistematica delle misure di gestione del rischio durante l'intero ciclo del valore dei dati,** comprese le misure necessarie a tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati (sicurezza dei dati). A tal fine, gli Aderenti dovrebbero promuovere l'adozione di valutazioni d'impatto e di audit, nonché un approccio responsabile alla condivisione dei dati in seno alle organizzazioni, nonché politiche adeguate in materia di risorse umane che attribuiscono chiaramente ruoli e responsabilità relativamente alla governance dei dati, istituiscano meccanismi di consultazione, promuovano la consapevolezza e una cultura della fiducia ed evitino un'ingiustificata avversità al rischio;
- d) **promuovere l'adozione di modalità di accesso ai dati e di loro condivisione subordinate a condizioni, nonché il ricorso ad ambienti e metodi tecnologici e organizzativi,** compresi i meccanismi di controllo dell'accesso ai dati e le tecnologie che migliorano la privacy, attraverso i quali sia possibile accedere ai dati e condividerli in modo sicuro tra gli utenti autorizzati, in combinazione con obblighi giuridicamente vincolanti e applicabili per tutelare i diritti e gli interessi dei soggetti e di altre parti interessate.

SEZIONE 2. STIMOLARE GLI INVESTIMENTI NEI DATI E INCORAGGIARE L'ACCESSO AI DATI E LA LORO CONDIVISIONE

VI. RACCOMANDA agli Aderenti di **fornire meccanismi di incentivazione coerenti e promuovere condizioni adatte alla creazione e all'adozione di modelli aziendali e mercati sostenibili per l'accesso ai dati e la loro condivisione.** Nello specifico, gli Aderenti dovrebbero:

- a) **promuovere lo sviluppo di mercati dei dati competitivi** attraverso politiche e regolamentazioni che garantiscano una concorrenza sana e contrastino l'abuso di posizioni dominanti, nonché altre misure adeguate, tra cui meccanismi di applicazione e ricorso che rafforzino la capacità delle parti interessate di agire e controllare i dati e garantiscano un livello adeguato di protezione dei consumatori, dei diritti di proprietà intellettuale, della privacy e dei dati personali;
- b) **promuovere, laddove opportuno, meccanismi di autoregolamentazione o di coregolamentazione,** tra cui norme volontarie, codici di condotta e modelli di disposizioni sull'accesso ai dati e sulla loro condivisione, garantendo flessibilità giuridica e, nel contempo, la certezza delle leggi e dei regolamenti applicabili per tutte le parti interessate;
- c) **sostenere gli investimenti a lungo termine nelle disposizioni sull'accesso ai dati e sulla loro condivisione al fine di garantirne la sostenibilità,** comprese le disposizioni sui dati aperti. Gli Aderenti dovrebbero prendere in considerazione, se del caso, una combinazione di diversi modelli di finanziamento strutturato e di reddito a sostegno di tali disposizioni;
- d) **promuovere l'istituzione di adeguati meccanismi di incentivazione** che spianino la strada a un'equa distribuzione dei benefici derivanti dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e loro condivisione e che garantiscano che l'impegno delle parti interessate ai sensi di tali disposizioni sia agevolato, incoraggiato, riconosciuto e ricompensato;
- e) **sostenere la creazione e la diffusione di nuovi modelli aziendali e settori di applicazione per l'accesso ai dati e la loro condivisione,** sulla base di una combinazione di politiche di innovazione che tengano conto del contesto di accesso, della condivisione e dell'uso dei dati, nonché dei ruoli, delle responsabilità e dei diritti, delle tecnologie e dei modelli aziendali di tutti gli attori pertinenti dell'ecosistema dei dati.

SEZIONE 3. PROMUOVERE UN ACCESSO, CONDIVISIONE E USO EFFICACE E RESPONSABILE AI DATI NELLA SOCIETÀ

VII. RACCOMANDA agli Aderenti di **continuare a migliorare le condizioni per accedere ai dati e condividerli con fiducia a livello transfrontaliero**. A tale fine, gli Aderenti dovrebbero:

- a) **valutare e, per quanto possibile, ridurre al minimo le misure che limitano l'accesso ai dati e la loro condivisione a livello transfrontaliero**, in particolare nell'interesse pubblico globale, tenendo conto della necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e degli interessi vitali, compresa la tutela della vita privata, dei diritti di proprietà intellettuale e del diritto di accesso alle informazioni pubbliche;
- b) **garantire che le misure che incidono sull'accesso ai dati e sulla loro condivisione a livello transfrontaliero siano non discriminatorie, trasparenti, necessarie e proporzionate al livello del rischio**, e che tengano conto, tra l'altro, della sensibilità dei dati, della finalità e del contesto dell'accesso, della condivisione e dell'uso dei dati e dell'attuazione di misure volte a garantire la responsabilità, indipendentemente dal Paese o dal territorio in cui i dati sono conservati;
- c) **promuovere un dialogo e una cooperazione internazionale costanti sulle modalità per facilitare l'accesso e la condivisione dei dati tra Paesi e territori**, anche attraverso l'attuazione delle summenzionate misure volte a rafforzare la fiducia, nonché l'interoperabilità e il riconoscimento reciproco delle disposizioni in materia di accesso ai dati e condivisione dei medesimi, conformemente ai requisiti giuridici applicabili e alle norme globali.

VIII. RACCOMANDA agli Aderenti di **migliorare, laddove opportuno, la reperibilità, l'accessibilità, l'interoperabilità e il riutilizzo dei dati tra le organizzazioni, anche all'interno e tra i settori pubblico e privato**. Nello specifico, gli Aderenti dovrebbero:

- a) **adoperarsi per garantire che i dati forniti siano accompagnati dai metadati, dalla documentazione, dai modelli di dati e dagli algoritmi richiesti, in modo trasparente e tempestivo**, nonché da adeguati meccanismi di controllo dell'accesso ai dati, comprese le interfacce di programmazione applicativa (API);
- b) **valutare e, nella misura del possibile, promuovere la definizione e l'adozione di specifiche interoperabili** per sostenere l'accesso ai dati e l'efficacia della loro condivisione e del loro utilizzo, nonché di norme comuni per i formati e i modelli di dati e le applicazioni open source. A tal fine, gli Aderenti dovrebbero incoraggiare gli sforzi volontari e consensuali compiuti in modo accessibile e aperto dalle organizzazioni interessate e collaborare con le parti interessate, compresi gli organismi di normalizzazione, per sensibilizzare in merito ai vantaggi di tali specifiche.

IX. RACCOMANDA agli Aderenti di **adottare misure volte a rafforzare la capacità di tutte le parti interessate di utilizzare i dati in modo efficiente e responsabile lungo tutto il loro ciclo di valore**. Nello specifico, gli Aderenti dovrebbero:

- a) **adoperarsi per sensibilizzare sui vantaggi e sui rischi legati all'accesso ai dati, alla loro condivisione e al loro utilizzo per promuovere una governance responsabile dei dati lungo tutto il loro ciclo di valore**, avviando un dialogo con tutti i gruppi e i partenariati interessati. A tal fine, gli Aderenti dovrebbero diffondere le migliori pratiche in materia di accesso ai dati, condivisione e utilizzo dei medesimi al fine di eliminare gli ostacoli presenti in modo responsabile e di rafforzare la capacità delle persone e delle organizzazioni in termini di gestione, accesso, condivisione e utilizzo responsabili;
- b) **promuovere lo sviluppo delle capacità e competenze in materia di dati** necessarie, in particolare per i lavoratori e i dipendenti pubblici, per sfruttare i vantaggi dell'accesso ai dati, della loro condivisione e del loro utilizzo durante l'intero ciclo di valore, in modo coerente con l'approccio strategico all'accesso ai dati e alla loro condivisione illustrato in quanto precede. In particolare, sarebbe opportuno promuovere l'acquisizione della conoscenza dei dati da parte del pubblico e rafforzare la capacità dei cittadini di comprendere le questioni relative alla governance dei dati e di esercitare i loro diritti;
- c) **agevolare l'accessibilità e l'adozione di infrastrutture di base sostenibili, aperte, scalabili e sicure**, necessarie per le varie fasi del ciclo del valore dei dati, compresa la connettività, l'archiviazione e l'elaborazione, promuovendo l'attuazione di pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza digitale durante

l'intero ciclo del valore, incoraggiando gli investimenti in dette infrastrutture e la loro adozione a livello dell'ecosistema dei dati, affidandosi inoltre, ove opportuno e giustificato, a partenariati pubblico-privati.

X. INCORAGGIA i titolari, i produttori e gli intermediari di dati, nonché altri attori dell'ecosistema dei dati, ad attuare la presente Raccomandazione o, a seconda del loro ruolo, a sostenerne e promuoverne l'attuazione.

XI. INVITA il Segretario generale e gli Aderenti a divulgare la presente raccomandazione, anche a tutte le parti interessate e ad altre organizzazioni internazionali.

XII. INVITA i non Aderenti a tenere debitamente conto della presente raccomandazione e ad aderirvi.

XIII. INCARICA il Comitato per la politica dell'economia digitale, il Comitato per la politica scientifica e tecnologica e il Comitato per la governance pubblica di:

- a) elaborare e integrare ulteriori orientamenti pratici sull'attuazione della presente raccomandazione, anche per quanto riguarda la governance responsabile dei dati per l'accesso ad essi e la loro condivisione nel settore pubblico e in quello privato;
- b) fungere da forum per lo scambio di informazioni sulle politiche e per la condivisione di esperienze sull'attuazione della presente raccomandazione, promuovendo il dialogo con e tra le parti interessate, rafforzando la base di dati sull'adozione di disposizioni sull'accesso ai dati e sulla loro condivisione e approfondire le questioni relative alla governance dei dati, compresi la loro gestione e il loro controllo, nonché all'interoperabilità delle disposizioni relative all'accesso ai dati e alla loro condivisione; nonché di
- c) riferire al Consiglio circa l'attuazione, la diffusione e la costante rilevanza della presente raccomandazione entro cinque anni dalla sua adozione e successivamente almeno ogni dieci anni.

L'OCSE

L'OCSE è un forum unico nel suo genere in cui i governi collaborano per rispondere alle sfide economiche, sociali e ambientali poste dalla globalizzazione. L'OCSE è inoltre in prima linea nelle iniziative volte a comprendere i nuovi sviluppi del mondo attuale e le preoccupazioni che ne derivano e nel sostenere i governi ad affrontare tematiche quali il governo societario, l'economia dell'informazione e le sfide poste dall'invecchiamento demografico. L'Organizzazione offre ai governi un quadro di riferimento in cui possono raffrontare le loro esperienze in materia di politiche governative, individuare risposte a problemi comuni, identificare le buone pratiche e lavorare per il coordinamento delle politiche nazionali e internazionali.

I Paesi membri dell'OCSE sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Giappone, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. L'Unione europea partecipa ai lavori dell'OCSE.

Strumenti giuridici dell'OCSE

Dall'istituzione dell'OCSE, avvenuta nel 1961, nel suo ambito sono stati sviluppati circa 460 strumenti giuridici sostanziali. Tra questi figurano gli atti dell'OCSE (ossia le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dell'OCSE in conformità della Convenzione dell'OCSE) e altri strumenti giuridici elaborati nell'ambito dell'Organizzazione (quali le dichiarazioni e gli accordi internazionali).

Tutti gli strumenti giuridici sostanziali dell'OCSE, in vigore o abrogati, sono riportati nel Compendio online degli strumenti giuridici dell'OCSE e sono ripartiti in cinque categorie:

- **Decisioni:** strumenti giuridici dell'OCSE adottati dal Consiglio, giuridicamente vincolanti per tutti i Membri, ad eccezione di coloro che si sono astenuti dall'adozione. Essi stabiliscono diritti e obblighi specifici e possono contenere meccanismi di monitoraggio.
- **Raccomandazioni:** strumenti giuridici dell'OCSE adottati dal Consiglio, non giuridicamente vincolanti. Essi rappresentano un impegno politico nei confronti dei principi che contengono e implicano l'aspettativa che gli Aderenti si adoperino per attuarli.
- **Dichiarazioni e altri documenti finali sostanziali:** strumenti giuridici dell'OCSE elaborati in seno all'organizzazione, generalmente all'interno di un organismo sussidiario, non giuridicamente vincolanti. Essi sono adottati dai singoli Aderenti elencati piuttosto che da un organismo dell'OCSE. Di solito fissano principi generali o obiettivi a lungo termine e hanno un carattere solenne.
- **Accordi internazionali:** strumenti giuridici dell'OCSE negoziati e conclusi nell'ambito dell'Organizzazione. Sono giuridicamente vincolanti per le parti.
- **Accordi, protocolli di intesa e altri:** nel corso del tempo, in seno all'OCSE, sono stati sviluppati diversi altri tipi di strumenti giuridici sostanziali, quali l'Accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, l'Intesa internazionale sui principi del trasporto marittimo e le Raccomandazioni del comitato per l'aiuto allo sviluppo (DAC).